

È sospendibile ex art. 373 del c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale

*Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione I - Ordinanza (CTR) n. 29
del 30 novembre 1998*

Presidente: Nicastro, Relatore: Meloncelli

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sospensione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Sospensione della sentenza impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione - Art. 373 CPC - Art. 62 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Ammissibilità - Condizioni - "Periculum in mora" e danno grave ed irreparabile

Ordinanza

L'anno 1998, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 9:00 nei locali della sede della Commissione suindicata, il collegio della Sezione I, della stessa Commissione composto dai Signori: Nicastro Gaetano (Presidente), Meloncelli Achille (Relatore), Petrone Marino e assistito, in camera di consiglio dal segretario Flavia Zito si è riunito per la trattazione dell'Appello:

È presente per la società, l'avv. G.C..

Il difensore produce ricorso ritualmente notificato e i certificati attestanti la pendenza del giudizio di Cassazione.

La Commissione

Ritenendo che il contrasto tra le sentenze --- (sebbene per imposte diverse, ma collegate tra loro) comporta di per sé il *fumus* circa la fondatezza delle censure; che l'esportazione e la vendita delle cose pignorate determinerebbe un danno grave ed irreparabile, incidendo su beni essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale e per la vita;

P.Q.M.

V. l'art. 373 c.p.c.; sospende l'esecutività delle sentenze ---.